

CONTRATTO DIRETTO DI VENDITA



Allegato III

PROGETTO DI CONTRATTO DIRETTO DI VENDITA

NUMERO DI CONTRATTO – [completare]

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "**I'Autorità**"), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002¹ del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, , con sede in Largo N. Palli 5/A, I-43121 Parma (Italia), rappresentata dal Sig. Nikolaus Kriz, direttore esecutivo,

da una parte

e

[denominazione ufficiale completa]

[forma giuridica ufficiale]²

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese]³

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA]

¹ *GU L 31 dell'1.2.2002*

² Cancellare se il Contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.

³ Cancellare se il Contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o del passaporto o di altro documento equipollente.



(di seguito denominato "il Contraente"⁴), *[rappresentato ai fini della stipulazione del presente contratto da [nome e cognome e funzione,]]*

dall'altra,

HANNO CONVENUTO

ARTICOLO I.1 - OGGETTO

I.1.1 Il contratto riguarda la vendita di attrezzature da cucina e di mobili zone ristorative (vedi Allegato I). I beni oggetto del presente contratto sono venduti in blocco nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, secondo la formula del "visto e piaciuto", e sono qualificati come materiale dismesso non testato. L'aggiudicatario dichiara di aver avuto la possibilità di visionare i beni mediante sopralluogo e di accettarne integralmente le condizioni, assumendo ogni rischio relativo al loro stato, funzionamento, completezza e idoneità all'uso previsto.

L'EFSA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla qualità, funzionalità, completezza, **conformità normativa** o presenza di componenti, accessori, **certificazioni**, marcature o manuali d'uso dei beni, né garantisce l'assenza di vizi o difetti, palesi o occulti. Prima del trasferimento della proprietà, i beni non saranno sottoposti a prove di funzionamento, verifiche tecniche o test operativi, né saranno collegati alle relative utenze o fonti di alimentazione eventualmente necessarie. L'aggiudicatario accetta pertanto che la valutazione dei beni sia effettuata esclusivamente sulla base dell'ispezione visiva e della documentazione disponibile, rinunciando a qualsiasi richiesta di riduzione del prezzo, risarcimento, indennizzo o risoluzione del contratto derivante da eventuali difetti, malfunzionamenti o mancanza di componenti.

Qualsiasi intervento di adeguamento tecnico, riparazione, messa a norma, ricertificazione, smontaggio o smaltimento necessario per l'utilizzo, la rimessa in funzione o la successiva commercializzazione dei beni resterà esclusivamente a carico e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario, che rimuove l'EFSA da ogni

⁴ In caso di offerta congiunta, e a condizione che il bando di gara lo preveda, dopo l'indicazione delle parti va aggiunta la seguente clausola: "Le parti suddette, in appresso indicate collettivamente come "il Contraente", sono responsabili congiuntamente e solidariamente dell'esecuzione del contratto nei confronti della Autorità".



responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni successivamente al trasferimento della proprietà.

I.1.2 L'offerta del Contraente è allegata al presente Contratto (Allegato II).

I.1.3 Le attrezzature da cucina e i mobili delle zone ristorative in uso da parte dell'Autorità sono descritti dettagliatamente nell'Allegato I al presente Contratto.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.2.1 Il Contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.

I.2.2 L'esecuzione di tutte le attività previste dal presente Contratto a carico del Contraente, con particolare riferimento al ritiro e al trasporto dei beni, come previste e dettagliate al paragrafo I.2.3 dell'Allegato III, dovrà essere completata dal Contraente entro e non oltre un mese di calendario dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità, del pagamento.

In nessun caso l'esecuzione del contratto può aver inizio prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO I.3 – PREZZI CONTRATTUALI

I.3.1 L'importo totale che il Contraente deve versare all'Autorità in forza del Contratto per l'acquisto dei Mobili è di xxx EUR [importo in cifre e in lettere]

ARTICOLO I.4 – TERMINI DI PAGAMENTO

I.4.1 Dopo la firma del Contratto, il Contraente dovrà pagare all'Autorità il 100% dell'importo totale indicato all'articolo I.3.1 entro un mese di calendario dal ricevimento della richiesta di pagamento.

ARTICOLO I.5 - CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sul conto bancario in EUR dell'Autorità identificato dalle seguenti coordinate:



Denominazione della banca: [completare]

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: [completare]

Denominazione esatta del titolare del conto: [completare]

Numero completo del conto, compresi i codici: [completare]

[Codice IBAN: [completare]]

[BIC/SWIFT: [completare]]

A pena di nullità assoluta del contratto, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventuali spese bancarie sono a carico del Contraente.

ARTICOLO I.6 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Ogni comunicazione relativa al presente contratto o alla sua esecuzione viene effettuata per iscritto, indicando il numero del contratto. Si considera come data di ricevimento da parte dell' Autorità della corrispondenza inviata per posta ordinaria la data di registrazione da parte del servizio responsabile indicato in seguito. Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Autorità:

L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

Procurement Team - Unità Finance

Via Carlo Magno 1/A

43126 Parma - Italia

E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu



Contraente:

Sig. / Sig.ra [completare]

[funzione]

[Ragione sociale dell'impresa]

[Indirizzo ufficiale completo]

E-mail: [completare]

ARTICOLO 1.7 - DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.7.1 Il contratto è disciplinato dal diritto dell'Unione integrato, qualora necessario, dal diritto materiale dell' Italia.

I.7.2 Eventuali controversie tra le parti dovute all'interpretazione o all'applicazione del contratto non componibili amichevolmente saranno risolte dal Tribunale dell'Unione Europea.

ARTICOLO 1.8 - PROTEZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali che figurano nel contratto, compresa la sua esecuzione, o relativi al contratto sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati al solo scopo dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto da parte di Unità ITOP/RESU Direttorato, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi cui è demandata una funzione di controllo e d'ispezione in applicazione del diritto dell'Unione. Il Contraente così come ogni soggetto interessato ai dati ha diritto ad avere accesso ai suoi dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il Contraente o un soggetto interessato può rivolgersi a Unità



ITOP/RESU Direktorat. Il Contraente o qualsiasi soggetto interessato ha diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati.

Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il Contraente può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.

I dati sono riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il Contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.

Il Contraente si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza considerati i rischi intrinseci al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare dati personali, in particolare:

aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;

ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;

ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;

b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;

c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;

d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo Contraente;



- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

ARTICOLO I.9 - ESCLUSIONE DI GARANZIE: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- I.9.1** Le attrezzature saranno trasferite al Contraente nello stato in cui si troveranno alla data di ricezione del pagamento da parte dell'Autorità così come previsto dal paragrafo I.4.1. L'Autorità non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla titolarità delle attrezzature, sulla loro commerciabilità o idoneità per ogni scopo o uso particolare.
- I.9.2** In nessun caso l'Autorità è responsabile nei confronti del Contraente o di qualsiasi altra persona per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali derivanti da o relativi a questo Contratto.
- I.9.3** Nessun contributo potrà essere richiesto all'Autorità per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo I.2.3 dell'Allegato III, essendo tutti i costi relativi allo svolgimento di tali attività a carico del Contraente.

ARTICOLO I.10 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

- I.10.1** Il Contraente si impegna a svolgere tutte le attività derivanti dal presente Contratto e descritte al paragrafo I.2.3 dell'Allegato III con la massima diligenza. Il Contraente si impegna pertanto a svolgere tutte le attività per mezzo di professionisti ed in particolare di rimuovere le attrezzature mediante una ditta di professionisti capaci di gestire questo tipo di incarico. Il Contraente sarà direttamente ed indirettamente responsabile nei confronti dell'Autorità di ogni ed eventuale danno che si possa verificare durante l'esecuzione delle attività ivi inclusa la rimozione delle attrezzature. La ditta di trasporto dovrà essere assicurata durante le operazioni di smontaggio e trasporto.



I.10.2 Il Contraente prende in consegna le attrezzature nello stato in cui si trovano, presso gli uffici dell'Autorità (vedi allegati I e III). Il Contraente non potrà sollevare nessuna eccezione, pretesa, o richiesta relativa allo stato delle attrezzature che, come da descrizione degli Allegati I e III, sono consegnati usati e pertanto sottoposti al normale deperimento d'uso.

La proprietà delle attrezzature è trasferita al Contraente esclusivamente a seguito dell'avvenuto pagamento del prezzo contrattuale previsto all'articolo I.3.1. Tutti i rischi di perdita accidentale o danneggiamento delle attrezzature sono trasferiti a partire da tale momento dall'Autorità al Contraente.

ARTICOLO I.11 – CLAUSOLA PENALE

Ove il Contraente non adempia agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, l'Autorità ha la facoltà di applicare una penale pari a 5.000 Euro per ogni settimana di calendario di ritardo, a prescindere dalla responsabilità effettiva o potenziale del Contraente nell'ambito del contratto e fermo restando il diritto dell'Autorità di risolvere il contratto e di chiedere danno ulteriore. L'Autorità e il Contraente riconoscono espressamente e convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria e rappresentano un equo indennizzo delle perdite che è ragionevolmente prevedibile possano derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO I.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AUTORITA'

I.12.1 Fatte salve le disposizioni di cui sopra, l'Autorità può risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Contraente sia in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura



prevista da leggi e regolamenti nazionali, o quando a suo carico sia in corso un procedimento di tal genere;

- b) quando il Contraente non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari previsti dalla legislazione del paese in cui è stabilito, del paese il cui diritto si applica al contratto o del paese in cui il contratto deve essere eseguito;
- c) quando l' Autorità abbia la prova o abbia seri motivi per sospettare il Contraente o altre persone o organismi correlati di illeciti professionali;
- b) quando l' Autorità abbia la prova o abbia seri motivi per sospettare il Contraente o altre persone o organismi correlati di frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) quando l' Autorità abbia la prova o abbia seri motivi per sospettare il Contraente o altre persone o organismi correlati di errori sostanziali, irregolarità o frode nella procedura di aggiudicazione o nell'esecuzione del Contratto;
- g) quando il Contraente si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall' Autorità ai fini della partecipazione alla gara d'appalto o non abbia fornito tali informazioni;
- h) quando nella situazione del Contraente intervenga una modifica di carattere giuridico, finanziario, tecnico o organizzativo tale da avere, a giudizio dell' Autorità, considerevoli ripercussioni sull'esecuzione del contratto;



- i) quando l'esecuzione delle prestazioni in base al Contratto non sia stata effettivamente iniziata entro le date e i termini previsti e l'eventuale nuova data proposta sia considerata inaccettabile dall'Autorità, fatta salva la previsione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo I.11;
- j) quando il Contraente non sia in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari per l'esecuzione del contratto;
- k) quando il Contraente, dopo aver ricevuto notifica scritta che gli ingiunge di adempiere precisando la natura del presunto inadempimento, e dopo aver avuto la possibilità di rimediare all'inadempimento entro un termine ragionevole, continua a non adempiere agli obblighi contrattuali;

I.12.2 La risoluzione prende effetto alla data di ricevimento da parte del Contraente della lettera di risoluzione del contratto inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure alla data indicata nella lettera di risoluzione del Contratto.

I.12.3 Effetti della risoluzione del contratto:

Dopo la risoluzione del contratto, l'Autorità può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'Autorità ha diritto di esigere dal Contraente il risarcimento di tutte le spese supplementari sostenute in tal caso, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie previsti ad essa conferiti dal Contratto e dalla legge.

ARTICOLO I.13 – ALLEGATI

Allegato I Catalogo delle attrezzature da cucina e mobili zone ristorative

Allegato II Offerta del Contraente

Allegato III Capitolato d'Oneri



FIRME

Per il Contraente,

[*Denominazione dell'impresa*/nome
e cognome/funzione]

Per l'Autorità,

[nome/cognome/funzione]

Fatto a [.....], [data]

Fatto a Parma, [data]

in lingua italiana.

**Clausole Vessatorie****Articolo 1341 comma 2 Codice Civile**

Agli effetti dell'articolo 1341, 2° Comma, del Codice Civile Italiano, il Contraente dichiara specificatamente di accettare le seguenti disposizioni:

- ARTICOLO I.1 – OGGETTO
- ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
- ARTICOLO I.3 – PREZZI CONTRATTULI
- ARTICOLO I.4 – TERMINI DI PAGAMENTO
- ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO
- ARTICOLO I.6 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
- ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ARTICOLO I.8 – PROTEZIONE DEI DATI
- ARTICOLO I.9 – ESCLUSIONE DI GARANZIE: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
- ARTICOLO I.10 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
- ARTICOLO I.11 – CLAUSOLA PENALE
- ARTICOLO I.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AUTORITA'

FIRMA

Per il Contraente,

[Denominazione dell'impresa/nome e
cognome/funzione]

firma (o firme)

Fatto a [...], [data]

in lingua italiana.



ALLEGATO I – CATALOGO DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA E MOBILI ZONE RISTORATIVE



ALLEGATO II - OFFERTA DEL CONTRAENTE



ALLEGATO III – CAPITOLATO D'ONERI